SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 maggio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 38

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 22 aprile 2013.

Approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2013. *(13A04135)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 26 aprile 2013.

Rilascio della licenza di giardino zoologico al Parco Faunistico Valcorba, in Stroppare di Pozzonovo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 73, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che la licenza di giardino zoologico è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, previa verifica del possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 73/05;

Vista la nota dell'8 novembre 2005 con la quale il sig. Andrea Mazzonetto, proprietario del Parco Faunistico Valcorba, sito in località Stroppare, presso Pozzonovo (Padova) inoltra la domanda per il rilascio della licenza di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 21 marzo 2005, n. 73, così come previsto all'Allegato 4, punto *A)*, del decreto legislativo n. 73/2005 (All. 1);

Vista la nota prot. n. DPN/2006/17591 del 5 luglio 2006, con cui si richiedono le integrazioni alla documentazione inviata allegata alla domanda per il rilascio della suddetta licenza (All. 2);

Vista la nota del 28 maggio 2007 prot. n. DPN/2007/0015147, con la quale la struttura invia l'integrazione alla documentazione richiesta (All. 3);

Vista nota prot. n. DPN/2008/0003850 del 14 febbraio 2008 con la quale si richiedono alla struttura ulteriori integrazioni alla documentazione, che risultava ancora incompleta (All. 4);

Vista la nota del 20 aprile 2009, ns prot. n. DPN-2009-0009043 del 27/04/2009, con cui la struttura invia le integrazioni richieste (All. 5);

Considerata la rispondenza della documentazione inviata, con le indicazioni di cui all'Allegato 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;

Vista la nota del Ministero della salute ns prot. n. 0022180 del 18 ottobre 2010 che ha incaricato la dott.ssa Cristina Zacchia come l'esperta veterinaria per lo svolgimento dell'ispezione presso la struttura (All. 6);

Vista la nota del Corpo Forestale dello Stato ns prot. n. 0022371 del 20 ottobre 2010, che individua il dott. Alessandro Bettosi l'esperto per lo svolgimento del sopralluogo presso la struttura (All. 7);

Considerato che la prescritta ispezione si è svolta nel giorno 4 dicembre 2010 dalla Commissione di esperti composta dal sig. Salvatore Vonella per il Ministero dell'ambiente, per la tutela del territorio e del mare, dal dott. Alessandro Bettosi per il Corpo forestale dello Stato e dalla dott.ssa Cristina Zacchia per il Ministero della salute;

Visto il verbale redatto dalla Commissione, trasmesso con nota prot. n. PNM-2011-0009190 del 28 aprile 2011 in cui si individuano alcune criticità nel settore sanitario, criticità segnalate ai responsabili della struttura nel corso del sopralluogo (All. 8);

Vista la nota del 7 novembre 2011, ns prot. n. PNM/2011/0023502 del 14 novembre 2011, con la quale la struttura ha provveduto a inviare la documentazione comprovante gli adeguamenti richiesti dalla Commissione (All. 9);

Vista la nota del Ministero della salute ns prot. n. 0013621 del 10 luglio 2012 in cui si certifica la completezza della documentazione richiesta (All. 10);

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ns. prot. 0017716 del 13 agosto 2012 in cui si conferma la risoluzione delle criticità riscontrate (All. 11);

Viste le idoneità alla detenzione di animali pericolosi (legge n. 150/1992) rilasciate al Parco Faunistico Valcorba a partire dal 1999 (All. 12);

Considerata la sussistenza di tutte le condizioni richieste dal d.lgs. n. 73/05 ai fini del rilascio della licenza di giardino zoologico;

Visti i pareri favorevoli al rilascio della Licenza pervenuti dai Dicasteri delle politiche agricole, alimentari e forestali, n. prot. GAB 14562 del 2 ottobre 2012 e della salute, n. prot. GAB 256-P- dell'11 gennaio 2013 (All 13 e 14);

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 7 febbraio 2013;
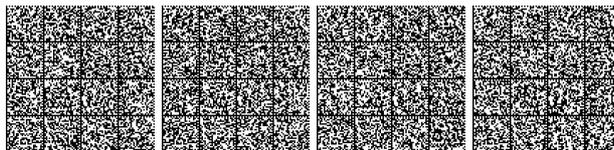
Decreta:

Art. 1.

È rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui all'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 73/05, al Parco Faunistico Valcorba, sito in località Stroppare di Pozzonovo (PD).

Art. 2.

Resta salvo in capo al Parco Faunistico Valcorba, quindi al sig. Andrea Mazzonetto, l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 73/05, relativi ai rimborsi dei costi sostenuti per l'espletamento della procedura di rilascio della licenza e dei controlli di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2013

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
CATANIA

13A04164

DECRETO 26 aprile 2013.

Rilascio della licenza di giardino zoologico alla Butterfly ARC S.r.l., in Montegrotto Terme.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che la licenza di giardino zoologico è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Unificata, previa verifica del possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 73/2005;

Vista la nota dell'11 novembre 2005 con la quale la sig.ra Gabriella Tamino, legale rappresentante della Società Butterfly ARC S.r.l., con sede legale in Via Scavi, 21 Bis - 35036 Montegrotto Terme (Padova), gestore del Giardino zoologico comprendente le strutture ubicate in via Scavi, 21 bis - Montegrotto (Padova), dell'Oasi del Monte Alto, ubicata in via Volti, 48 Ter nel Comune di Torreglia (Padova) e del Museo vivente degli insetti, dei bachi e delle api, ubicato in via dei Colli, 28 - Padova, inoltra la domanda per il rilascio della licenza di cui all'art. 4 comma 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, così come previsto all'Allegato 4, punto *A)*, del decreto legislativo n. 73/2005;

Vista la nota prot. n. DPN/2006/27426 del 26 ottobre 2006, con cui si richiedono le integrazioni alla documentazione inviata allegata alla domanda per il rilascio della suddetta licenza;

Vista la nota prot. n. DPN/2007/0001027 del 16 gennaio 2007, con la quale la struttura invia l'integrazione alla documentazione;

Considerata la rispondenza della documentazione inviata, con le indicazioni di cui all'Allegato 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;

Vista la nota del Corpo Forestale dello Stato prot. n. 201006098 pos. VI/A del 14 ottobre 2010, che individua il dott. Alessandro Bettosi come l'esperto per lo svolgimento del sopralluogo presso la struttura;

Vista la nota con cui il Ministero della salute prot. n. DGSA 0018363/P del 14 ottobre 2010 ha incaricato la dott.ssa Cristina Zacchia l'esperta veterinaria per lo svolgimento dell'ispezione presso la struttura;

Considerato che la prescritta ispezione è stata svolta il 4 dicembre 2010 dalla Commissione di esperti composta dal sig. Salvatore Vonella per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal dott. Alessandro Bettosi per il Corpo Forestale dello Stato e dalla dott.ssa Cristina Zacchia per il Ministero della salute;

Visto il verbale redatto dalla Commissione, trasmesso con nota prot. n. PNM/2011-0009191 del 28 aprile 2011 e in cui si individuano alcune criticità, comunicate alla struttura con nota prot. n. PNM/2011/0010395 del 13 maggio 2011;

Vista la nota prot. n. PNM/2012/0005012 del 095/03/2012, con la quale la struttura ha provveduto a inviare la documentazione comprovante gli adeguamenti richiesti dalla Commissione;
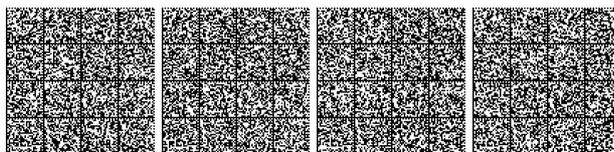
Vista la nota del Ministero della salute prot. n. DGSAF 0018883 del 18 ottobre 2012 in cui si certifica la completezza della documentazione richiesta;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. Reg. Uff. Ingr. 0029133 del 22 ottobre 2012 in cui si conferma la risoluzione delle criticità riscontrate;

Vista la nota prot. n. Reg. Uff. U-0028141 del 17 ottobre 2012 con cui il sig. Salvatore Vonella, incaricato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha ritenuto gli adeguamenti apportati dalla struttura in linea con le richieste fatte dalla Commissione;

Considerata la sussistenza di tutte le condizioni richieste dal decreto legislativo n. 73/2005 ai fini del rilascio della licenza di giardino zoologico;

Visti i pareri favorevoli al rilascio della Licenza pervenuti dai dicasteri delle politiche agricole, alimentari e forestali, n. prot. GAB n. 17892 del 4 dicembre 2012 e della salute, n. prot. GAB 385-P- del 16 gennaio 2013;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 7 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1.

È rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, a Butterfly ARC S.r.l., con sede legale in Via Scavi, 21 Bis - 35036 Montegrotto Terme (Padova).

Art. 2.

Resta salvo in capo a Butterfly ARC S.r.l. l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 73/2005, relativi ai rimborsi dei costi sostenuti per l'espletamento della procedura di rilascio della licenza e dei controlli di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2013

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
CATANIA

13A04165

DECRETO 26 aprile 2013.

Rilascio della licenza di giardino zoologico alla Atlantide Soc. Coop. Sociale in qualità di titolare, per l'esercizio dell'attività di zoo presso la struttura Casa delle Farfalle & Co, in Milano Marittima.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che la licenza di giardino zoologico è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Unificata, previa verifica del possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 73/2005;

Vista la nota prot./2007/0012032 del 2 maggio 2007 con la quale la dott.ssa Pierangela Pezzoni, legale rappresentante di Atlantide Soc. Coop., ente gestore di Casa delle Farfalle & Co., ubicata in via Jelenia Gora, 6/d - Milano Marittima (RA), inoltra la domanda per il rilascio della licenza di cui all'art. 4 comma 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, così come previsto all'Allegato 4, punto *A)*, del decreto legislativo n. 73/2005;

Considerata la rispondenza della documentazione inviata, con le indicazioni di cui all'Allegato 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;

Vista la nota del Corpo Forestale dello Stato prot. n. 201007215 pos.VI/A del 27 ottobre 2010, che individua il dott. Luca Brugnola come l'esperto per lo svolgimento del sopralluogo presso la struttura;

Vista la nota con cui il Ministero della salute prot. n. DGSA 0019294/P del 28 ottobre 2010 ha incaricato la dott.ssa Cristina Zacchia l'esperta veterinaria per lo svolgimento dell'ispezione presso la struttura;

Considerato che la prescritta ispezione è stata svolta il 5 maggio 2011 dalla Commissione di esperti composta dal dott. Camillo Picchiotti per il Ministero dell'ambiente, per la tutela del territorio e del mare, dal dott. Luca Brugnola per il Corpo Forestale dello Stato e dalla dott.ssa Cristina Zacchia per il Ministero della salute;

Visto il verbale redatto dalla Commissione, in cui si individuano alcune criticità, comunicate alla struttura con nota prot. n. PNM/2011/0014424 del 6 luglio 2011;

Vista la nota prot. n. PNM/2012/0002516 del 3 febbraio 2012, con la quale la struttura ha provveduto a inviare la documentazione comprovante gli adeguamenti richiesti dalla Commissione;

Visto il verbale integrativo della Commissione inviato con nota prot. PNM/2012/0006146 del 23 marzo 2012 in cui i commissari ritengono soddisfatte le richieste di adeguamento;

Vista la nota prot. PNM/2012/0009814 del 16 maggio 2012 con cui si trasmette ai commissari l'ulteriore documentazione fotografica inviata dalla struttura;

Vista la nota del Ministero della salute prot. n. DGSAF 0009872 del 25 maggio 2012 in cui si certifica la completezza della documentazione richiesta;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 403 Pos.n. VII-1/3 in cui si conferma la risoluzione delle criticità riscontrate;

Vista la nota prot. n. 0021034 del 18 settembre 2012 PNM-II con cui l'incaricato dal Ministero dell'ambiente, per la tutela del territorio e del mare a effettuare il sopralluogo, ha ritenuto gli adeguamenti apportati dalla struttura in linea con le richieste fatte dalla Commissione;

Considerata la sussistenza di tutte le condizioni richieste dal decreto legislativo n. 73/2005 ai fini del rilascio della licenza di giardino zoologico;

Visti i pareri favorevoli al rilascio della Licenza pervenuti dai dicasteri delle politiche agricole, alimentari e forestali, n. prot. GAB 16328 del 5 novembre 2012 e della salute, n. prot. GAB 256-P- dell'11 gennaio 2013;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 7 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1.

È rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, alla società Atlantide Soc. Coop. Sociale (P. IVA 01134730397) in qualità di titolare, per l'esercizio dell'attività di zoo presso la struttura Casa delle Farfalle & Co ubicata in via Jelenia Gora, 6/d - Milano Marittima (RA).

Art. 2.

Resta salvo in capo alla Casa delle Farfalle & Co. l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 73/2005, relativi ai rimborsi dei costi sostenuti per l'espletamento della procedura di rilascio della licenza e dei controlli di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2013

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
CATANIA

13A04166

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 maggio 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2026, sedicesima e diciassettesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 maggio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 67.446 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 settembre e 10 novembre 2010, 11 gennaio, 8 marzo e 12 luglio 2011, 12 settembre e 11 dicembre 2012, 12 febbraio 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quindici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sedicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sedicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2026, di cui al decreto del 10 novembre 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 10 novembre 2010.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime cinque cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 maggio 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 novembre 2010; a modifica di quanto disposto dal predetto art. 6, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di 5 offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto 10 novembre 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciassettesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare

sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della sedicesima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 10 novembre 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 maggio 2013.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quindicennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per settantacinque giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 maggio 2013.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 novembre 2010, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A04279

DECRETO 9 maggio 2013.

Emissione di certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 1° maggio 2013 e scadenza 1° novembre 2018.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che

consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 maggio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 67.446 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 1° maggio 2013 e scadenza 1° novembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 1° maggio 2013 e scadenza 1° novembre 2018. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini comuni di riferimento» allegati al decreto medesimo (allegato *A)*.

I CCTeu sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo pari al 30 per cento dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu, sarà calcolato sulla base del tasso annuo lordo pari al tasso EURIBOR a sei mesi, maggiorato dell'1,80%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

La quotazione del tasso EURIBOR a sei mesi sarà rilevata il secondo giorno lavorativo precedente la decorrenza della relativa cedola, sulla base della pubblicazione effettuata sulla pagina del circuito Reuters EURIBOR01, alle ore 11:00 a.m. CET, ovvero da altra fonte di equipollente ufficialità qualora quest'ultima risulti indisponibile; qualora anche tale fonte non fosse disponibile, verrà considerato il tasso EURIBOR a sei mesi del primo giorno lavorativo per cui è disponibile, andando a ritroso.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso annuo lordo, comprensivo della predetta maggiorazione, risulta pari a 2,117%; di conseguenza il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 1,082%.

Il tasso d'interesse relativo alle cedole semestrali successive alla prima verrà reso noto con appositi comunicati stampa.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei CCTeu di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i CCTeu sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei CCTeu sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i CCTeu assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai CCTeu emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I CCTeu medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 5.

Gli interessi sui CCTeu sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio e al 1° novembre di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 1° novembre 2013 e l'ultima il 1° novembre 2018.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Art. 6.

Il rimborso dei CCTeu verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 2018, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
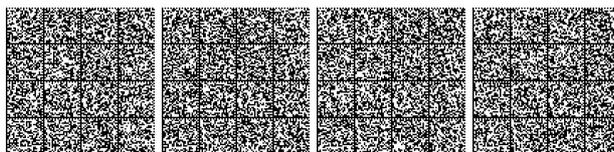
La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati CCTeu di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 13 maggio 2013, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei CCTeu verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto proquota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 13.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei CCTeu di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti CCTeu per un importo pari al 30 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 maggio 2013.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei CCTeu che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 14.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCTeu ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 15.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quattordici giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 16.

Il 15 maggio 2013 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei CCTeu assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo d'interesse lordo, dovuto allo Stato, per quattordici giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A04280
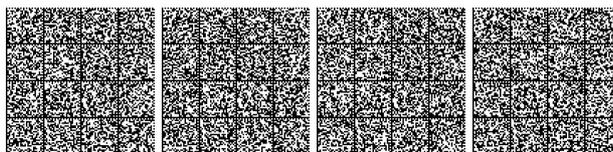
DECRETO 9 maggio 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 15 aprile 2013 e scadenza 15 maggio 2016, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 maggio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 67.446 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2013, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 15 aprile 2013 e scadenza 15 maggio 2016;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 15 aprile 2013 e scadenza 15 maggio 2016, di cui al decreto del 10 aprile 2013, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai "Termini Comuni di Riferimento" allegati al decreto medesimo (Allegato *A)*.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 10 aprile 2013.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, non verrà corrisposta dal momento che, alla data di regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 maggio 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 aprile 2013.
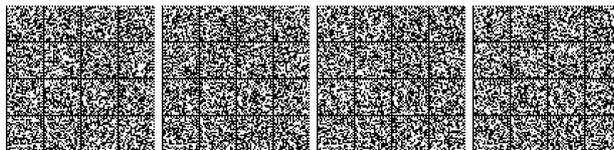
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 10 aprile 2013.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 10 aprile 2013, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 maggio 2013.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP triennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2013, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 maggio 2013.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 aprile 2013, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A04281

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Lumadry Esca PPO».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 23 luglio 2012 dall'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, rappresentata in Italia dall'Impresa Sharda b.v.b.a, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Luna contenente la sostanza attiva metaldeide, uguale al prodotto di riferimento denominato Lumastop registrato al n. 10872/PPO con D.D. in data 11 aprile 2001 modificato successivamente con decreto in data 28 giugno 2012, dell'Impresa medesima;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visti gli atti d'Ufficio da cui risulta che l'Impresa medesima ha comunicato di voler cambiare la denominazione del prodotto in oggetto in Lumadry Esca PPO e, contestualmente, di voler sostituire il prodotto di riferimento Lumastop con il prodotto fitosanitario Lumagreen registrato al n. 10826/PPO con D.D. in data 11 aprile 2001 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 28 giugno 2012, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Lumagreen registrato al n. 10826/PPO;

Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 2011 di recepimento della direttiva 2011/54/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva metaldeide nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva metaldeide;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 9 giugno 2011, entro il 31 maggio 2013, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, rappresentata in Italia dall'Impresa Sharda b.v.b.a, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LUMADRY ESCA PPO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100, 200, 350, 500; Kg 1, 2, 5, 10, 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri:

Luqsa - Afores, s/n 25173 Sudanell, Lleida (Spagna);

Fiquisa - Pol. Ind. Colon II, Nau 3, C. Colon, 564, 08228 Terassa (Spagna).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Zapi Industrie Chimiche Spa – via Terza Strada 12 - 35026 Conselve (PD).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15511.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

LUMADRY ESCA PPO

LUMACHICIDA PER PIANTE ORNAMENTALI
CONTIENE SOSTANZA AMARICANTE

Composizione
Metaldeide acetica 5 g
Amaricante : denatonio benzoato g 0,003
Attrattivi e coformulanti q.b. a 100 g

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Titolare della registrazione:
Sharda Worldwide Exp. Pvt. Ltd
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India

Rappresentata in Italia da Sharda Europe bvba
58 Heedestraat, B-1730, Belgio
Tel. +39 02 66101029

Prodotto per piante ornamentali
Registrazione del Ministero della Salute n. xxxx/PPO del xx/xx/xx

Stabilimenti di produzione : **LUQSA** Afores, s/n 25173 Sudanell, Lleida (Spagna) – **FRIQUISA** Pol. Ind. Colon II, Nau 3, C.Colon, 564; 08228 Terassa (Spagna) – **ZAPI Industrie Chimiche Spa** – Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)

Distribuito da: ZAPI SpA – Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD) - **SHARDA Italia Srl** - Via Cabral 40, 47841 Cattolica (RN)

Taglie g 100, 200, 350, 500; **Kg** 1, 2, 5, 10, 20 Partita N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate all'applicazione. Conservare il recipiente ben chiuso. Non ingerire. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Dopo la manipolazione ed in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare guanti in gomma o PVC. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Conservare soltanto nel recipiente originale. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua; dose tossica uomo, circa 50 mg/kg: irritante per le mucose; latenza 30 minuti: nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE: Il prodotto contiene una sostanza amaricante. LUMADRY ESCA PPO è indicato per combattere molluschi gasteropodi (lumache, limacce e chiocciole) nocivi alle piante. La formulazione granulare rende il preparato pronto per l'uso e di facile spargimento. Inoltre i granuli, colorati per attirare i molluschi, si sciolgono lentamente esplicando un'azione prolungata nel tempo. LUMADRY ESCA PPO agisce per ingestione e non presenta alcuna fitotossicità per le colture trattate.
Non danneggia per nulla le piante ed esplica un'azione prolungata nel tempo.
Agisce per ingestione e per contatto. Il prodotto non viene asportato dal vento, né dilavato o reso inefficace dalla pioggia. La sua natura granulare lo rende pronto all'uso e di facile impiego.

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI
Distribuire 10-15 granuli (pari a circa 1 g) per mq. vicino alle piante, preferibilmente dopo una pioggia abbondante o una irrigazione. Per piante in vaso da 30 cm di diametro distribuire 3-5 granuli (pari a circa 0.3 g).
COMPATIBILITA': il prodotto va usato da solo.
Da impiegarsi esclusivamente per uso floreale e di giardinaggio, per uso domestico da appartamento o giardino.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ... 20 DIC. 2012

LUMADRY ESCA PPO

LUMACHICIDA PER PIANTE ORNAMENTALI
CONTIENE SOSTANZA AMARICANTE

Composizione
Metaldeide acetica 5 g
Amaricante : denatonio benzoato g 0,003
Attrattivi e coformulanti q.b. a 100 g

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Titolare della registrazione:
Sharda Worldwide Exp. Pvt. Ltd
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India

Rappresentata in Italia da Sharda Europe bvba
58 Heedestraat, B-1730, Belgio
Tel. +39 02 66101029

Prodotto per piante ornamentali
Registrazione del Ministero della Salute n. xxxx/PPO del xx/xx/xx

Stabilimenti di produzione : **LUQSA** Afores, s/n 25173 Sudanell, Lleida (Spagna) – **FRIQUISA** Pol. Ind. Colon II, Nau 3, C.Colon, 564; 08228 Terassa (Spagna) – **ZAPI Industrie Chimiche Spa** – Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)

Distribuito da: **ZAPI Spa** – Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD) - **SHARDA Italia Srl** - Via Cabral 40, 47841 Cattolica (RN)

Taglie g 100, 200, 350, 500

Partita N.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del
20 DIC. 2012

13A04129
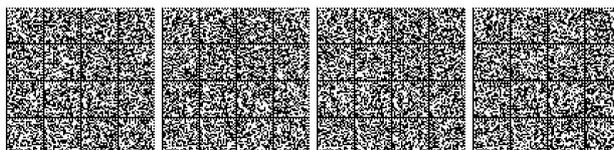
DECRETO 20 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «RL 400».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 20 novembre 2012 dall'impresa Cheminova Agro Italia s.r.l., con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti n. 32/28, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato RL 400, contenente la sostanza attiva dimetoato, uguale al prodotto di riferimento denominato Danadim 400 registrato al n. 12627 con d.d. in data 29 maggio 2012, modificato successivamente con decreto in data 26 maggio 2010, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Danadim 400 registrato al n. 12627;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
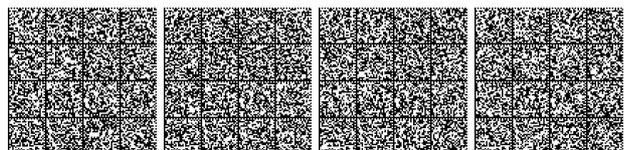
Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/25/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva dimetoato nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 29 maggio 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 31 luglio 2007, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 29 maggio 2013, l'Impresa Cheminova Agro Italia s.r.l., con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti n. 32/28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RL 400 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100 - 250 - 500; L 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Cheminova A/S - Thyborønvej 78 - DK 7673 Harboøre (Danimarca).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15639.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

RL 400

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

Insetticida a base di Dimetoato

RL 400 Registrazione del Ministero della Salute n. ..... del

Composizione:
DIMETOATO puro g. 37,9 (=400 g/l)
Coformulanti* q.b. a g. 100
* **contiene Cicloesanone e Xilene**

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via F.lli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo

distribuito da:
GOWAN Italia S.p.A.
Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 629911

NOCIVO

Partita n° Contenuto netto: 100-250-500 ml 1-5-10-20 litri

Stabilimento di produzione:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. A seguito dei trattamenti il prodotto è nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Poco efficace la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
Da usare solo in pieno campo
RL 400 è un insetticida efficace contro numerosi insetti parassiti delle colture agrarie, dotato di elevata azione citotropica per cui penetra nei tessuti vegetali agendo sulle forme di insetti più nascoste.
AGRUMI (Arancio, Mandarino, Limone, Clementino, Bergamotto, Cedro, Pompelmo, Pomelo, Tangerino, Limetta, Chinotto, Kumquat, Arancio amaro): contro Afidi (*Aphis citricola, Taxoptera aurantii* ed *Aphis gossypii*), 65-90 ml/hl (massimo 1,9 l di formulato per ettaro. Effettuare al massimo 2 applicazioni per stagione.
OLIVO: contro Mosca delle olive 140 ml/hl negli attacchi "precocissimi" (luglio) e "normali" (settembre-ottobre); 75 ml/hl in quelli "precoci" (agosto). I trattamenti si eseguono normalmente all'inizio dell'ovodeposizione, cioè quando si notano le prime punture della mosca sulle olive; contro Tignola 140 ml/hl contro larve della generazione fillofaga; contro Liotripide 90 ml/hl in pre-fioritura; contro Punteruolo e Oziorrinco 70 ml/hl.
ASPARAGO: contro Mosca 70-100 ml/hl alla comparsa dell'infestazione; contro Ragno rosso e Afidi 90 ml/hl.
POMODORO, MELANZANA (entrambe solo in pieno campo): contro Afidi e Aleurodidi 70-100 ml/hl; contro Vasate 100 ml/hl.
BIETOLA ROSSA, RAPA, NAVONE: contro Afidi, Mosca e Ragno rosso 70-100 ml/hl.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Sminturide 50 ml/hl, contro Afidi, Mosca e Ragno rosso 70-100 ml/hl.
TABACCO: contro lepidotteri 55-100 ml/hl; contro Aleurodidi, Afidi e Tripidi 70-90 ml/hl.
FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE: contro Sminturide 0,5 l/ha, contro Afidi, Lema, Cimici, Cecidomia 0,7-0,9 l/ha.
FLOREALI, ORNAMENTALI, GAROFANO: contro Ditteri dei fiori, Striscino del garofano e Hylemya brunnescens eseguire, alla dose di 200 ml per ettolitro di acqua, trattamenti a partire dal mese di aprile contro queste larve minatrici.
PIOPPO, COLTURE FORESTALI: contro Tarlo vespa, Gemmaiola, Crisomela 300 ml/hl.

Per la preparazione dell'emulsione basta versare, agitando energicamente, la dose necessaria di prodotto in tutto il quantitativo di acqua richiesto per ottenere la concentrazione desiderata.

COMPATIBILITÀ
RL 400 non è compatibile con i formulati a base di poltiglia bordolese, borgognona e polisolfuro di calcio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attendere almeno 48 ore prima di accedere alle zone trattate o di consentire l'accesso ad uomini o animali domestici.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per alcune varietà di olivo: Coralina, Simona, Canina, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana, Bosana per cui se ne sconsiglia l'impiego.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER L'ASPARAGO; 20 GIORNI PER TABACCO; 21 GIORNI PER MELANZANA E POMODORO; 28 GIORNI PER OLIVO, FRUMENTO, SEGALE E TRITICALE; 30 GIORNI PER BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, BIETOLA ROSSA, RAPA, NAVONE; 100 GIORNI PER GLI AGRUMI.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL
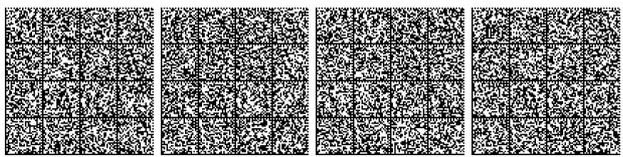
ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

RL 400

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
Insetticida a base di Dimetoato

RL 400 Registrazione del Ministero della Salute n. ..... del

Composizione:
DIMETOATO puro **g. 37,9 (=400 g/l)**
Coformulanti* q.b. a **g. 100**
*** contiene Cicloesanone e Xilene**

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Flli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo

distribuito da:
GOWAN Italia S.p.A.
Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 629911

NOCIVO

Partita n° Contenuto netto: 100 ml

Stabilimento di produzione:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... 20 DIC. 2012

13A04149
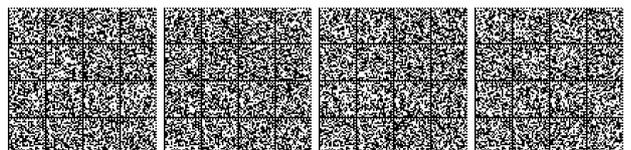
DECRETO 20 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Keeton 25 WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 5 novembre 2012 dall'impresa Nufarm Italia s.r.l., con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Keeton 25 WG» contenente la sostanza attiva tebuconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato «Mystic 25 WG» registrato al n. 12538 con d.d. in data 3 settembre 2007, modificato successivamente con decreto in data 3 agosto 2012, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Mystic 25 WG» registrato al n. 12538;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 31 agosto 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KEETON 25 WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 500; kg 1 - 2.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Sti-Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA);

Torre S.r.l. - Torrenieri (SI);

Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15655.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KEETON 25 WG

Granulare idrosospensibile

Fungicida sistemico per pomacee (melo, pero), drupacee (pesco e nettarino albicocco ciliegio susino), vite, cereali (grano ed orzo) e tappeti erbosi

Partita n.:

Composizione
g 100 di prodotto contengono:
g 25 di tebuconazolo puro
Coformulanti quanto basta a 100

NOCIVO

Frasi di rischio: Nocivo per ingestione; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico; Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza: in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A- MILANO (MI); sede amministrativa Via Guelfa, 5 - Bologna. Tel. 051 0394022.

Officina di produzione:
S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)
Torre Srl – Torrenieri (SI)
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)
Distribuito da:
Nufarm Italia S.r.l.

Registrazione n. xxxxxx Ministero della Salute del ....

Contenuto netto : g 500; kg 1 - 2

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC

Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. **Consultare un centro antiveleni.**

ISTRUZIONI PER L'USO

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

POMACEE (MELO E PERO)
- contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina*) 0,04-0,05% (40-50 g in 100 l di acqua) in miscela con fungicidi di copertura (es.: dodina, captano, propineb, mancozeb, diclofluanide). Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 gg fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 gg, oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione
- contro mal bianco del melo (*Podosphaera leucotricha*) 0,04-0,05% (40-50 g in 100 l di acqua)
- contro maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*) 0,05-0,075% (50-75 g in 100 l di acqua)

DRUPACEE (ALBICOCCO, CILIEGIO, PESCO E NETTARINO, SUSINO)
- contro monilia spp. e *Botrytis cinerea*
  1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 0,05 - 0,075 % (50-75 g in 100 l di acqua)
  1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 gg tra di loro alla dose di 0,05-0,075% (50-75 g in 100 l di acqua)
- contro mal bianco (*Sphaerotheca pannosa*) 0,05-0,075% (50-75 g in 100 l di acqua)
- contro ruggine del susino 1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 0,05% (50 g in 100 l di acqua)

VITE:
- contro oidio (*Uncinula necator*)
  intervenire alla dose di 0,04 % (40 g in 100 l di acqua) ogni 10-14 gg in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (es: dinocap, zolfo bagnabile, zolfo in polvere).

CEREALI (GRANO ED ORZO):
Intervenire alla dose di 1 kg/ha posizionando il trattamento come di seguito:
- contro le "malattie del piede" (*Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis*) in fase di accestimento-levata
- contro oidio (*Erysiphe graminis*), ruggini (*Puccinia spp.*), *Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis*, in fase di inizio levata-spigatura
- contro fusariosi della spiga (*Fusarium spp.*) in fase di piena fioritura
- contro septoria (*Septoria spp.*) in fase di inizio levata-spigatura

TAPPETI ERBOSI: contro *Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa* e *Rhizoctonia solani* alle dosi di 1,5-2 kg/ha (in 600-800 litri d'acqua) intervenendo alla comparsa dei primi sintomi e successivamente 10-20 giorni dopo in funzione dell'andamento emidemico.

In caso d'impiego su tappeti erbosi è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.

Coltura	Parassita	Dose max f.c.(g/hl)	Dose max f.c. (g/ha)
Melo	Ticchiolatura e oidio	50	900
Pero	Ticchiolatura, Maculatura bruna	50 75	800 1200
Albicocco	Monilia, Oidio e muffa grigia	75	1125
Ciliegio	Monilia, muffa grigia	75	1125
Pesco e nettarino	Monilia, oidio e muffa grigia	75	1125
Susino	Monilia, muffa grigia ruggine	75 50	1125 750
Vite	Oidio	40	400
Grano, orzo	Oidio, septoria, ruggini, fusarium		1000
Tappeti erbosi	Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa, Rhizoctonia solani		1500-2000

Etichetta / foglietto illustrativo

Coltura	N. Max. Trattamenti	Volume d'acqua utilizzato (litri)
Melo	4	1400-1800
Pero	4	1400-1600
Albicocco	2	1200-1500
Ciliegio	2	1200 -1500
Pesco e nettarino	2	1000-1500
Susino	2	1000-1500
Vite	4	1000
Grano, orzo	1	
Tappeti erbosi	2	600-800

Compatibilità: KEETON 25 WG può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per pesco e nettarino, ciliegio, albicocco e susino; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero, 30 giorni per melo, grano ed orzo.

Attenzione - da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Evitare che donne in età fertile manipolino o risultino comunque esposte al prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con D.D. del 20 DIC. 2012

13A04150

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 febbraio 2013.

Aggiornamento dei diritti aeroportuali, per l'anno 2012.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, che prevede, per il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile, il pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili e del diritto di imbarco per i passeggeri;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui sono stati fissati i parametri sui quali articolare la determinazione dei livelli tariffari ed è stata assegnata al CIPE la competenza di individuarne i criteri attuativi;

Visto il decreto interministeriale del 14 novembre 2000, n. 140T, con cui sono stati aggiornati i diritti aeroportuali con i tassi di inflazione programmata previsti fino all'anno 2000;

Visto il comma 1, dell'art. 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che ha sostituito il comma 10 dell'art. 10 della predetta legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo che «la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, è determinata, per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

Visto il comma 2, dell'art. 11-*decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha disposto quanto segue: «fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, secondo le modalità previste nel comma 10, dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 11-*nonies* del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore è ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura è ulteriormente ridotta del 10% per i gestori che non adottano un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio»;

Vista la delibera CIPE n. 38 del 15 giugno 2007 (GURI n. 221 del 22 settembre 2007), con la quale, in attuazione dell'art. 11-*nonies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è stata approvata la «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva»;

Vista la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - prima serie speciale - n. 12 del 12 marzo 2008, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*nonies* della legge n. 248/2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, nonché dell'art. 11-*undecies*, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata;

Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008 (GURI n. 128 del 3 giugno 2008), con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata sentenza n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3 - *iter* di approvazione - secondo capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante testo nella sua interezza;

Visto il paragrafo 5.1 del documento tecnico di cui alla deliberazione CIPE 38/2007 che assegna all'ENAC il compito di elaborare le «Linee guida» applicative della deliberazione medesima;

Visto il decreto 10 dicembre 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione delle suddette «Linee guida», registrato alla Corte dei Conti in data 20 gennaio 2009 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2009;

Considerato che per la piena attuazione dei contenuti delle predette delibere del CIPE occorre, ai sensi dell'art. 704, comma 4°, del codice della navigazione, la previa stipula, per ciascun aeroporto, di un contratto di programma tra ENAC ed il gestore aeroportuale;

Visto l'art. 21-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge del 28 febbraio 2008, n. 31, che ha stabilito che «fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmato»;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2008, n. 79 (GURI n. 247 del 21 ottobre 2008), di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2008;

Visto altresì, il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», ed in particolare, l'art. 28 - Diritti aeroportuali - che modifica il predetto art. 21-*bis* della legge n. 31/2008, prorogando al 31 dicembre 2009 il termine per «l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato»;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2009 (GURI n. 297 del 22 dicembre 2009), di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2009;

Vista la deliberazione CIPE n. 96/2009 del 6 novembre 2009 (GURI n. 161 del 13 luglio 2010), che ha modificato il documento tecnico intitolato «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva» di cui alla delibera CIPE n. 38/2007;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative ed in particolare l'art. 5, comma 6, laddove sono state apportate modificazioni alle disposizioni introdotte dall'art. 21-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, prorogando al 31 dicembre 2010 il termine per «l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato» e introducendo la limitazione della decadenza dell'aggiornamento dei diritti qualora non sia stata presentata, da parte delle società di gestione aeroportuale, completa istanza di stipula dei contratti di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010;

Visto altresì, il medesimo art. 5 laddove ha previsto al comma 7, la proroga al 31 dicembre 2010 dei termini di sospensione dell'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato a emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, prevedendo espressamente che, nell'ambito di applicazione dello stesso decreto-legge, è esclusa la regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

Visto il decreto ministeriale n. 226 del 16 aprile 2010 (GURI n. 111 del 14 maggio 2010), concernente la rideterminazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti di Parma e Trapani;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2010 (GURI n. 289 dell'11 dicembre 2010), di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2010;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Suppl. Ordinario n. 53/L della *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2011), recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, che ha fissato al 31 marzo 2011 la scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al provvedimento, tra cui è presente il riferimento all'«art. 21-*bis*, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011 (GURI n. 74 del 31 marzo 2011), concernente ulteriore proroga relativa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale sono stati prorogati al 31 dicembre 2011 i termini di cui alla tabella 1 allegata al provvedimento, tra cui è presente il riferimento all'«art. 21-*bis*, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni…»;

Visto il decreto ministeriale n. 391 dell'11 novembre 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 20 aprile 2012 (GURI n. 103 del 4 maggio 2012), di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2011;

Vista la legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (GURI n. 48 del 27 febbraio 2012 - Suppl. Ordinario n. 36) che all'art. 11 - proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti - ha procrastinato al 31 dicembre 2012 il termine di scadenza per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali, introdotto dal citato art. 21-*bis* della legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 (GURI n. 71 del 24 marzo 2012), di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», che ha introdotto, al Capo II (articoli 71÷ 82), disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2009/12/CE del Parlamento e del Consiglio dell'11 marzo 2009, stabilendo principi comuni per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico civile;

Visto il Documento di Decisione di Finanza Pubblica 2012, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 18 aprile 2012 nonché la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2012, che hanno fissato per l'anno 2012 il valore dell'inflazione programmata all'1,5%;

Vista la nota prot. 1950 del 23 aprile 2012, con la quale la Direzione generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo (in seguito D.G.A.T.A.) ha posto quesito all'Ufficio Legislativo di questo Dicastero in merito all'opportunità di proporre, anche per l'anno 2012, uno schema di decreto ministeriale di aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato per il 2012, ai sensi del citato art. 11 della legge n. 14/2012;

Vista la nota prot. 3309 del 6 luglio 2012 con la quale la D.G.A.T.A., a seguito del parere espresso dal suddetto Ufficio Legislativo (fg. prot. 24217 del 27 giugno 2012), ha richiesto all'ENAC di espletare la propria attività istruttoria propedeutica alla revisione dei livelli tariffari
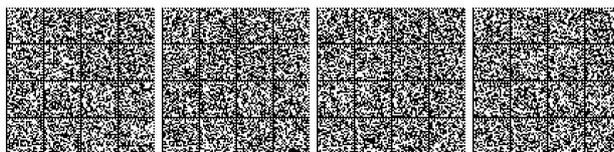
sulla base dei canoni aeroportuali e dell'inflazione programmata 2012, nonché in funzione dell'avvenuta presentazione o meno della contabilità analitica dei singoli gestori aeroportuali, nelle more della sottoscrizione dei contratti di programma tra ENAC e le società concessionarie che ancora non vi hanno provveduto;

Considerato che, con la citata nota è stata segnalata all'Ente anche l'opportunità di inserire, nell'ambito della suddetta istruttoria, un meccanismo atto a recuperare sia i mancati introiti realizzati dai gestori aeroportuali, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale n. 391/2011, che i ricavi non percepiti dal gestore dello scalo di Bergamo;

Visto il foglio prot. 3613 del 25 luglio 2012 con cui la D.G.A.T.A., a seguito del parere espresso dall'ENAC con nota prot. 77652/DG del 18 giugno 2012, confermava all'Ente la precedente richiesta inoltrata il 6 luglio 2012;

Visto il decreto ministeriale n. 274 del 25 luglio 2012 (GURI n. 264 del 12 novembre 2012), concernente la revisione dei diritti aeroportuali di cui al citato decreto ministeriale n. 391/2011;

Vista la nota prot. 0146841/DG del 16 novembre 2012, con la quale l'Ente ha trasmesso le risultanze dell'istruttoria svolta per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali in commento, corredata da informazioni di dettaglio (Allegato 1) e dai calcoli effettuati (Allegati 2 e 3);

Visto il decreto ministeriale n. 407 del 19 novembre 2012 (GURI n. 288 dell'11 dicembre 2012), con il quale è stato trattato il campo di applicazione del citato decreto ministeriale n. 274/2012;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), all'art. 1, comma 388, ha procrastinato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella Tabella 2 allegata alla legge, tra cui è presente il riferimento all'«art. 21-*bis*, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31».

Considerato che in adempimento a quanto richiesto, l'Ente, coerentemente con quanto effettuato nelle precedenti istruttorie, ha definito il livello delle «tariffe a regime» aggiornate al 2012;

Considerato altresì che l'Ente, sulla base di queste ha calcolato un livello di «tariffe provvisorie» che, applicate per il solo periodo 6 giugno - 11 dicembre 2013, corrispondente a quello di vigenza delle tariffe ex decreto ministeriale n. 391/2011, consentiranno ai gestori aeroportuali di recuperare i mancati introiti relativi al periodo 6 giugno - 11 dicembre 2012;

Considerato che le «tariffe a regime» saranno applicate nel periodo di vigenza del presente decreto ad esclusione del periodo in cui saranno in vigore le «tariffe provvisorie» di cui al considerato precedente (6 giugno - 11 dicembre 2013);

Considerato che, le suddette «tariffe provvisorie» scaturiscono, per ciascun gestore, dalla somma delle tariffe a regime e dal delta tariffa precedentemente non riconosciuto, e dato dalla differenza tra la misura dei diritti ex decreto ministeriale n. 274/2012 e quella definita con decreto ministeriale n. 391/2011;

Considerato che, nel caso specifico dello scalo di Bergamo, la misura provvisoria dei diritti consente di recuperare sia il gap inflativo comune a tutti gli altri gestori, sia l'ulteriore gap tariffario dovuto alle diverse unità di servizio inizialmente prese ad esame e successivamente sanato con il citato decreto ministeriale n. 274/2012;

Considerato che, in ottemperanza all'art. 11-*decies*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stati abbattuti del 10% i livelli dei diritti negli aeroporti di Asiago, Crotone, Lucca Tassignano, Oristano, Padova, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Salerno e Venezia Lido per la perdurante inadempienza dei gestori in ordine all'obbligo di adottare un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile;

Considerato che, ai suddetti aeroporti si sono aggiunti gli scali di Rimini e Siena, le cui società concessionarie non hanno inviato le rendicontazioni contabili certificate necessarie per non incorrere nell'abbattimento dei diritti;

Vista la nota dell'ENAC n. 974/EAN del 4 gennaio 2013 con l'Ente ha comunicato che la società Aeradria, gestore dell'aeroporto di Rimini, ha trasmesso la contabilità analitica per l'annualità 2011 risultando quindi adempiente agli obblighi previsti dall'art. 11-*decies*, comma 2, della legge n. 248/2005;

Ritenuto pertanto necessario ripristinare per lo scalo di Rimini la misura piena dei diritti aeroportuali;

Considerato inoltre che, dal prospetto è stato eliminato l'aeroporto di Vicenza, a seguito della revoca da parte dell'ENAC, in data 17 febbraio 2012, dei provvedimenti rilasciati ex art. 38 Codice della Navigazione ed ex art. 17 legge n. 135/1997;

Considerato che, per gli aeroporti di Asiago, Crotone, Lucca Tassignano, Oristano e Padova, in ragione della mancata trasmissione dei dati di traffico e di ricavo necessari all'aggiornamento dei diritti aeroportuali, la tariffa 2012 è stata calcolata applicando l'inflazione programmata 2012 (1,5%) ai diritti stabiliti con decreto ministeriale 274 del 25 luglio 2012, già comprensivi della decurtazione del 10%;

Considerato che nell'aeroporto di Asiago, scalo a basso traffico, l'applicazione dell'art. 11-*decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, avrebbe condotto a tariffe aeroportuali inferiori allo zero e, pertanto, per tale aeroporto le tariffe sono state poste pari a zero;

Considerato che, per gli aeroporti di Napoli, Pisa, Brindisi, Bari e Bologna, la misura dei corrispettivi aeroportuali è stata definita nei relativi contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con le società Concessionarie;

Considerato che, l'aggiornamento in questione prevede una nuova misura dei diritti aeroportuali anche per gli scali di Catania, Cagliari, Venezia Tessera, Roma Ciampino e Fiumicino, per i quali è stato stipulato il Contratto di programma con ENAC, ma le cui tariffe non sono ancora entrate in vigore. Per tali aeroporti, pertanto, l'aggiornamento decadrà in caso di entrata in vigore delle tariffe previste nei singoli contratti di programma (art. 1 del decreto ministeriale n. 407/2012);

Considerato che per gli scali di Milano e Palermo, le cui tariffe definite nei rispettivi Contratti di programma sono divenute esigibili rispettivamente dal 23 e dal 19 settembre 2012, il recupero tariffario, dovuto all'applicazione del decreto ministeriale n. 391/2011, avverrà in sede di monitoraggio.

Decreta:

Art. 1.

La misura dei diritti aeroportuali di cui al decreto ministeriale 25 luglio 2012, n. 274, è aggiornata ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha prorogato al 31 dicembre 2012 la scadenza dei termini introdotti dall'art. 21-*bis*, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, per tener conto dell'inflazione programmata relativa all'anno 2012.

Art. 2.

La nuova misura dei diritti aeroportuali (tariffe a regime), determinata sulla base dell'art. 1, è riportata, per ogni singolo aeroporto, nell'Allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, e decade qualora non sia presentata, da parte dei Concessionari, completa istanza di stipula del contratto di programma entro il termine del 30 giugno 2013.

Art. 3.

Il livello delle «tariffe provvisorie» scaturito, per ciascun gestore aeroportuale, dalla somma delle «tariffe a regime» e del delta tariffa precedentemente non riconosciuto (dato dalla differenza tra la misura dei diritti ex decreto ministeriale n. 274/2012 e quella definita con decreto ministeriale n. 391/2011), è applicato per il solo periodo 6 giugno - 11 dicembre 2013 corrispondente a quello di vigenza delle tariffe ex decreto ministeriale n. 391/2011, e consentirà ai gestori aeroportuali di recuperare i mancati introiti relativi al periodo 6 giugno - 11 dicembre 2012. Per il restante periodo di vigenza del presente decreto troveranno applicazione le «tariffe a regime».

Art. 4.

Il livello delle «tariffe provvisorie», determinato sulla base dell'art. 3, è riportato, per ogni singolo aeroporto, nell'Allegato B, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

In caso di scostamenti di WLU 2012 rispetto al 2011 che superino, per ciascun aeroporto, il +/- 5%, limitatamente al periodo di vigenza delle «tariffe provvisorie», si procederà a conguaglio in occasione del successivo aggiornamento tariffario.

Art. 6.

La misura dei diritti aeroportuali per gli aeroporti di Napoli, Pisa, Brindisi, Bari, e Bologna è stata definita nei relativi Contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con le società Concessionarie.

Art. 7.

È prevista una nuova misura dei diritti aeroportuali anche per gli scali di Catania, Cagliari, Venezia Tessera, Roma Ciampino e Fiumicino, per i quali è stato stipulato il Contratto di programma con ENAC, ma le cui tariffe non sono ancora entrate in vigore. Per i suddetti aeroporti, pertanto, l'aggiornamento decadrà in caso di entrata in vigore delle tariffe previste nei rispettivi contratti.

Art. 8.

Per gli aeroporti di Milano e Palermo, le cui tariffe stabilite con il Contratto di programma sono divenute esigibili rispettivamente dal 23 e dal 19 settembre 2012, il recupero tariffario, dovuto all'applicazione del decreto ministeriale n. 391/2012, avverrà in sede di monitoraggio.

Art. 9.

Il presente decreto è sottoposto al visto degli Organi di controllo ed entra in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Vice Ministro: CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 3, foglio n. 75

ALLEGATO

Allegato A - Tariffe a regime							
	Diritti imbarco passeggeri		Diritti approdo e partenza				Diritti di sosta e ricovero
Aeroporti	UE	Extra UE	≤ 25 T Intra UE	oltre 25 T Intra UE	≤ 25 T Extra UE	oltre 25 T Extra UE	
Albenga	3,45	7,66	0,74	1,10	2,00	2,50	0,07
Alghero	3,69	7,66	0,81	1,23	2,00	2,50	0,07
Ancona	4,75	8,07	1,09	1,59	2,11	2,63	0,08
Asiago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Foggia	3,57	7,93	0,76	1,14	2,07	2,59	0,07
Taranto	3,59	7,96	0,76	1,15	2,08	2,60	0,07
Bergamo	5,13	7,80	1,48	1,95	2,04	2,54	0,07
Bolzano	5,10	8,40	1,31	1,77	2,19	2,74	0,08
Brescia	4,23	8,15	0,85	2,37	2,13	2,66	0,08
Cagliari	3,49	7,54	0,79	1,14	1,97	2,46	0,07
Catania	4,26	7,65	0,96	1,36	2,00	2,49	0,07
Crotone	3,19	7,08	0,68	1,02	1,85	2,31	0,07
Cuneo	3,97	8,13	0,83	1,48	2,12	2,65	0,08
Firenze	6,82	8,26	1,72	2,38	2,16	2,69	0,08
Forlì	6,68	8,27	1,10	1,75	2,16	2,70	0,08
Genova	4,94	8,05	1,18	1,62	2,10	2,62	0,08
Grosseto	6,88	8,32	1,15	2,53	2,17	2,71	0,08
Lamezia	4,18	7,77	0,89	1,37	2,03	2,53	0,07
Lucca Tassignano	2,52	5,56	0,54	0,81	1,46	1,82	0,05
Olbia	4,08	7,86	0,91	1,29	2,05	2,56	0,07
Oristano	2,86	6,35	0,61	0,92	1,66	2,07	0,06
Padova	3,06	6,79	0,65	0,98	1,77	2,21	0,06
Parma	4,02	8,03	0,90	2,03	2,10	2,62	0,08
Perugia	4,11	8,21	0,92	2,08	2,14	2,68	0,08
Pescara	3,66	7,79	0,78	1,17	2,03	2,54	0,07
Reggio Calabria	3,19	7,07	0,72	1,02	1,85	2,30	0,07
Reggio Emilia	1,79	3,97	0,38	0,57	1,04	1,30	0,04
Rimini	8,13	8,38	1,73	2,73	2,19	2,73	0,08
Roma Ciampino	7,95	8,19	1,54	2,38	2,14	2,67	0,08
Roma Fiumicino	5,41	7,92	1,21	1,84	2,07	2,58	0,07
Salerno	3,26	7,22	0,69	1,04	1,89	2,35	0,07
Siena	3,72	6,84	0,85	1,20	1,78	2,23	0,06
Torino	5,65	8,06	1,54	1,80	2,10	2,63	0,08
Trapani	3,41	7,57	0,73	1,09	1,98	2,47	0,07
Treviso	8,30	8,34	2,18	2,72	2,18	2,72	0,08
Trieste	4,57	8,02	1,14	1,57	2,09	2,61	0,08
Venezia Lido	2,81	6,25	0,60	0,90	1,63	2,04	0,06
Venezia Tessera	6,73	8,09	1,66	2,11	2,11	2,64	0,08
Verona	5,94	8,12	1,24	1,68	2,12	2,65	0,08

ALLEGATO

Allegato B - Tariffe provvisorie							
	Diritti imbarco passeggeri		Diritti approdo e partenza				Diritti di sosta e ricovero
Aeroporti	UE	Extra UE	≤ 25 T Intra UE	oltre 25 T Intra UE	≤ 25 T Extra UE	oltre 25 T Extra UE	
Albenga	3,47	7,70	0,74	1,11	2,01	2,51	0,07
Alghero	3,72	7,71	0,82	1,24	2,01	2,51	0,07
Ancona	4,77	8,11	1,10	1,60	2,12	2,64	0,08
Asiago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Foggia	3,59	7,97	0,77	1,15	2,08	2,60	0,07
Taranto	3,61	8,01	0,77	1,16	2,09	2,61	0,08
Bergamo	5,23	7,96	1,51	1,99	2,08	2,59	0,07
Bolzano	5,13	8,44	1,32	1,78	2,20	2,75	0,08
Brescia	4,26	8,19	0,85	2,38	2,14	2,67	0,08
Cagliari	3,51	7,59	0,79	1,15	1,98	2,47	0,07
Catania	4,28	7,69	0,97	1,36	2,01	2,51	0,07
Crotone	3,21	7,11	0,68	1,03	1,86	2,32	0,07
Cuneo	3,99	8,18	0,83	1,49	2,14	2,67	0,08
Firenze	6,86	8,30	1,73	2,39	2,17	2,71	0,08
Forlì	6,71	8,31	1,11	1,76	2,17	2,71	0,08
Genova	4,96	8,09	1,19	1,63	2,11	2,64	0,08
Grosseto	6,91	8,37	1,15	2,54	2,18	2,73	0,08
Lamezia	4,21	7,81	0,90	1,38	2,04	2,55	0,07
Lucca Tassignano	2,53	5,56	0,54	0,81	1,46	1,83	0,05
Milano Linate	0,03	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Milano Malpensa	0,03	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Olbia	4,11	7,90	0,91	1,30	2,06	2,58	0,07
Oristano	2,88	6,39	0,61	0,92	1,67	2,08	0,06
Padova	3,08	6,82	0,66	0,98	1,78	2,22	0,06
Palermo	0,02	0,04	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
Parma	4,04	8,07	0,91	2,04	2,11	2,63	0,08
Perugia	4,13	8,25	0,93	2,09	2,16	2,69	0,08
Pescara	3,68	7,84	0,79	1,17	2,05	2,55	0,07
Reggio Calabria	3,20	7,11	0,72	1,03	1,86	2,32	0,07
Reggio Emilia	1,81	4,01	0,39	0,58	1,05	1,31	0,04
Rimini	8,17	8,42	1,74	2,74	2,20	2,74	0,08
Roma Ciampino	7,99	8,23	1,55	2,39	2,15	2,68	0,08
Roma Fiumicino	5,44	7,97	1,21	1,85	2,08	2,60	0,07
Salerno	3,27	7,26	0,70	1,05	1,90	2,37	0,07
Siena	3,75	6,88	0,86	1,21	1,80	2,24	0,06
Torino	5,68	8,10	1,55	1,81	2,12	2,64	0,08
Trapani	3,43	7,62	0,73	1,10	1,99	2,48	0,07
Treviso	8,35	8,39	2,19	2,73	2,19	2,73	0,08
Trieste	4,59	8,06	1,15	1,57	2,11	2,63	0,08
Venezia Lido	2,83	6,28	0,60	0,91	1,64	2,05	0,06
Venezia Tessera	6,77	8,13	1,67	2,12	2,12	2,65	0,08
Verona	5,98	8,16	1,25	1,69	2,13	2,66	0,08

13A04174

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 aprile 2013.

Revoca dell'incarico al Consorzio tutela vini Collio e Carso a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC Carso.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto direttoriale 26 marzo 2012 con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela vini Collio e Carso e conferito l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativamente alle DOC Collio e Carso;

Vista la nota del 9 ottobre 2012 con la quale alcuni produttori della DOC Carso hanno comunicato il proprio recesso dal Consorzio tutela vini Collio e Carso;

Viste le note del 15 gennaio 2013, prot. n. 513 e 20 marzo 2013, prot. n. 4664 con le quali la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, Ufficio PQA III, ha richiesto all'Organismo di controllo Valoritalia S.r.l. i dati relativi alla rappresentatività del Consorzio tutela vini Collio e Carso per la sola DOC Carso;

Verificato che il Consorzio tutela vini Collio e Carso non ha più la rappresentatività, di cui al comma 1 e al comma 4 del D. Lgs. 61/2010 per la DOC Carso, così come dimostrato attraverso la dichiarazione dell'Organismo di controllo Valoritalia s.r.l, di cui alla nota prot. n. S15/2013/2287 del 15 aprile 2013;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla revoca dell'incarico al Consorzio tutela vini Collio e Carso a svolgere le funzioni, di cui all'art. 17, comma 1 e 4 del decreto legislativo 61/2010, di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativamente alla sola DOC Carso;

Decreta:

Articolo unico

1. Il Consorzio tutela vini Collio e Carso non è più incaricato a svolgere le funzioni, ai sensi dell'art. 17, comma 1 e 4 del decreto legislativo 61/2010, di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativamente alla DOC Carso.

2. Il Consorzio tutela vini Collio e Carso è tenuto a modificare la denominazione sociale del Consorzio e ad adeguare lo statuto a suo tempo approvato dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, Ufficio PQA III eliminando ogni riferimento alla DOC Carso, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 aprile 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A04126

DECRETO 6 maggio 2013.

Riconoscimento del Consorzio Botticino e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi per la DOC «Botticino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono

automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5, del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Botticino con sede legale in Brescia, Viale della Bornata, 110, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del d.lgs. n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOC «Botticino» e per la IGT «Ronchi di Brescia»;

Considerato che la DOC «Botticino» e la IGT «Rochi di Brescia» sono stati riconosciuti a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del d.lgs n. 61/2010 e, pertanto, sono delle denominazione protette ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio Botticino alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che tutti i regolamenti interni al Consorzio Botticino costituiscono parte integrante dello statuto e che, pertanto, devono essere sottoposti all'approvazione di questo Ministero;

Considerato in particolare che le modalità per definire l'entità della quota del contributo annuale e le modalità per individuare i voti spettanti ai singoli consorziati, qualora non disciplinati nello statuto, sono stabilite con regolamento interno;

Considerato che il Consorzio Botticino ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e al comma 4 del d.lgs. n. 61/2010 esclusivamente per la DOC «Botticino». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l., di cui alla nota prot. n. U-2013-0003262 del 18 aprile 2013;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio Botticino ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e comma 4 del citato art. 17 del d.lgs. n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Botticino»;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio Botticino, con sede legale in Brescia, Viale della Bornata n. 110, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio Botticino è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOC «Botticino», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1234/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione «Botticino».

Art. 3.

1. Il Consorzio Botticino non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
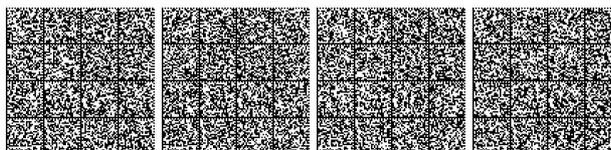
2. Il Consorzio Botticino è tenuto a trasmettere a questo Ministero, per l'approvazione di competenza, il regolamento interno che individua la ripartizione delle singole quote di contributo annuale per le differenti categorie della filiera ed il regolamento interno che definisce le modalità di voto dei consorziati all'interno degli organi consortili entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal D.M. 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Botticino, ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 maggio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A04185

DECRETO 6 maggio 2013.

Riconoscimento del Consorzio Montenetto e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi per la DOC «Capriano del Colle».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5, del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Montenetto con sede legale in Brescia, Viale della Bornata, 110, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e comma 4 del citato art. 17 per la DOC «Capriano del Colle» e per la IGT «Montenetto di Brescia»;

Considerato che la DOC «Capriano del Colle» e la IGT «Montenetto di Brescia» sono stati riconosciuti a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, sono delle denominazione protette ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio Montenetto alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che tutti i regolamenti interni al Consorzio Montenetto costituiscono parte integrante dello statuto e che, pertanto, devono essere sottoposti all'approvazione di questo Ministero;

Considerato in particolare che le modalità per definire l'entità della quota del contributo annuale e le modalità per individuare i voti spettanti ai singoli consorziati, qualora non disciplinati nello statuto, sono stabilite con regolamento interno;

Considerato che il Consorzio Montenetto ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e al comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 esclusivamente per la DOC «Capriano del Colle». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l., di cui alla nota prot. n. U-2013-0003277 del 18 aprile 2013;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio Montenetto ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Capriano del Colle»;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio Montenetto, con sede legale in Brescia, viale della Bornata n. 110, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio Montenetto è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOC «Capriano del Colle», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1234/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione «Capriano del Colle».

Art. 3.

1. Il Consorzio Montenetto non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Consorzio Montenetto è tenuto a trasmettere a questo Ministero, per l'approvazione di competenza, il regolamento interno che individua la ripartizione delle singole quote di contributo annuale per le differenti categorie della filiera ed il regolamento interno che definisce le modalità di voto dei consorziati all'interno degli organi consortili entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione «Capriano del Colle», ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 maggio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A04192

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cogedile - Soc. coop. a r.l. (Produzione e lavoro)», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 9012, n. 135;

Vista l'istanza del 17 dicembre 2012 e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 2 gennaio 2013, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società cooperativa "Cogedile - Soc. Coop. a r.l. (Produzione e Lavoro)" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 27 novembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 30 gennaio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che il legale rappresentante della società cooperativa, in data 18 febbraio 2013, ha comunicato formale rinuncia alla presentazione di controdeduzioni e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta del 1° marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Cogedile - Soc. Coop. a r.l. (Produzione e Lavoro)", con sede in Napoli (codice fiscale 07316470637) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Gargano, nato a Napoli il 12 marzo 1944, ivi domiciliato in via A. Ciccone n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 marzo 2013

D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04127

DECRETO 12 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edil servizi società cooperativa», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 17 dicembre 2012 e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 2 gennaio 2013, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società cooperativa "Edil Servizi Società Cooperativa" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 21 novembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 30 gennaio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che il legale rappresentante della società cooperativa, in data 18 febbraio 2013, ha comunicato formale rinuncia alla presentazione di controdeduzioni e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta del 1° marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società "Edil Servizi Società Cooperativa", con sede in Napoli (codice fiscale 05455601210) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Gargano, nato a Napoli il 12 marzo 1944, ivi domiciliato in via A. Ciccone n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 marzo 2013

D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04128

DECRETO 22 aprile 2013.

Revoca del decreto 13 marzo 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Centro medico antietà ambulatorio polispecialistico e medicina sociale – Soc. coop. sociale», in Genova.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 7/CC/2013 regione Liguria del 13 marzo 2013 (*G.U.* n. 80 del 5 aprile 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa "Centro Medico Antietà Ambulatorio Polispecialistico e Medicina Sociale - Soc. Coop. Sociale", con sede in Genova;

Tenuto conto che con istanza prot. n. 63597 del 17 aprile 2013 il legale rappresentante della società ha richiesto l'annullamento del provvedimento in quanto, come poi effettivamente riscontrato, la società costituita in forma di società in accomandita semplice si è trasformata in società cooperativa con atto notarile del 15 novembre 2011;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 7/CC/2013 regione Liguria del 13 marzo 2013 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa "Centro Medico Antietà Ambulatorio Polispecialistico e Medicina Sociale - Soc. Coop. Sociale", con sede in Genova, codice fiscale n. 01081650762, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A04130

DECRETO 22 aprile 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Le Cerasare società cooperativa», in Melicucco.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 3/CC/2013 regione Calabria del 30 gennaio 2013 (*Gazzetta UfficSiale* n. 45 del 22 febbraio 2013) con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Le Cerasare società cooperativa», con sede in Melicucco (Reggio-Calabria);

Tenuto conto che il legale rappresentante ha comunicato formalmente che, seppur tardivamente, la società aveva provveduto all'adempimento del deposito dei bilanci di esercizio relativi agli anni dal 2007 al 2011 presso la competente Camera di commercio;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 3/CC/2013 regione Calabria del 30 gennaio 2013 emesso da questo ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Le Cerasare società cooperativa», con sede in Melicucco (Reggio-Calabria), codice fiscale n. 02115500809, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A04133

DECRETO 23 aprile 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Orizzonti Vicini società cooperativa sociale a r.l.», in Penne.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 1/CC/2013 del 30 gennaio 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 2013) con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Orizzonti Vicini società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Penne (Pescara);

Tenuto conto che con istanza datata 22 aprile 2013 il legale rappresentante ha comunicato formalmente che, seppur tardivamente, la società aveva provveduto all'adempimento del deposito dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2009, 2010 e 2011;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 1/CC/2013 del 30 gennaio 2013 emesso da questo ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Orizzonti Vicini società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Penne (Pescara), codice fiscale n. 01754510681, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A04134

DECRETO 24 aprile 2013.

Revoca dei decreti 12 gennaio 2012 e 30 gennaio 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «CONSIT - Consorzio Imprese del Territorio - Società cooperativa consortile», in Castelvecchio Subequo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli artt. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13 della legge n. 99/2009 e 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 01/SC/2012 del 12 gennaio 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 2012) con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Consit - Consorzio imprese del territorio - Società cooperativa consortile», con sede in Castelvecchio Subequo (Aquila);

Visto altresì il decreto dirigenziale n. 1/CC/2013 del 30 gennaio 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 2013), con il quale si è provveduto a sciogliere nuovamente la medesima società, sulla base di una erronea comunicazione del registro delle imprese competente tramite Unioncamere, in quanto la cooperativa era già stata sciolta e per la quale era stata chiesta la cancellazione dal registro delle imprese con nota prot. n. 108621 del 9 maggio 2012;

Tenuto conto che con istanza prot. n. 65852 del 19 aprile 2013 il legale rappresentante ha comunicato formalmente che, seppur tardivamente, la società aveva provveduto all'adempimento del deposito dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2007 - 2011;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 01/SC/2012 del 12 gennaio 2012 ed il decreto dirigenziale n. 1/CC/2013 del 30 gennaio 2013 emessi da questo ufficio sono entrambi revocati nella parte in cui dispongono lo scioglimento della società cooperativa «Consit - Consorzio imprese del territorio - Società cooperativa consortile», con sede in Castelvecchio Subequo (Aquila), codice fiscale n. 01394320665, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A04132

DECRETO 29 aprile 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «SIES - Società cooperativa», in Palazzo San Gervasio.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 2/CC/2013 del 30 gennaio 2013 (*G.U.* n. 44 del 21 dicembre 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa "Sies - Società Cooperativa";

Tenuto conto che il legale rappresentante con richiesta datata 24 aprile 2013 ha comunicato che, seppur tardivamente, la società aveva provveduto all'adempimento del deposito dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2005-2008;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 2/CC/2013 del 30 gennaio 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa "Sies - Società Cooperativa", con sede in Palazzo San Gervasio (PZ), codice fiscale n. 01415970761, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A04131

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato relativo alla concessione di contributi in favore di ONG per la realizzazione di progetti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Si informano gli interessati che le ONG riconosciute idonee dal Ministero degli affari esteri possono presentare le istanze per la concessione dei contributi per la realizzazione dei progetti promossi dalle organizzazioni non governative nei paesi in via di sviluppo. Il termine per la presentazione dei progetti è di trenta giorni a partire dalla data odierna.

Le modalità di presentazione dei progetti, i formulari ed i facsimile da utilizzare sono disponibili sul sito internet della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it. Il sito sarà utilizzato per ogni successiva comunicazione sull'argomento.

13A04282

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 maggio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3107
Yen	130,18
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,693
Corona danese	7,4528
Lira Sterlina	0,84310
Fiorino ungherese	296,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7001
Zloty polacco	4,1515
Nuovo leu romeno	4,3135
Corona svedese	8,5543
Franco svizzero	1,2280
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6240
Kuna croata	7,5721
Rublo russo	40,7400
Lira turca	2,3543
Dollaro australiano	1,2801
Real brasiliano	2,6373
Dollaro canadese	1,3217
Yuan cinese	8,0826
Dollaro di Hong Kong	10,1705
Rupia indonesiana	12758,36
Shekel israeliano	4,6781

Rupia indiana	70,9940
Won sudcoreano	1435,42
Peso messicano	15,8424
Ringgit malese	3,9026
Dollaro neozelandese	1,5380
Peso filippino	53,551
Dollaro di Singapore	1,6144
Baht tailandese	38,744
Rand sudafricano	11,7695

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A04287

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 maggio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3107
Yen	129,98
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,747
Corona danese	7,4526
Lira Sterlina	0,84420
Fiorino ungherese	296,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7002
Zloty polacco	4,1520
Nuovo leu romeno	4,3160
Corona svedese	8,5287
Franco svizzero	1,2333
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6395
Kuna croata	7,5707
Rublo russo	40,6500
Lira turca	2,3594
Dollaro australiano	1,2908
Real brasiliano	2,6374
Dollaro canadese	1,3175
Yuan cinese	8,0658
Dollaro di Hong Kong	10,1734
Rupia indonesiana	12761,02
Shekel israeliano	4,6705

Rupia indiana	70,8930
Won sudcoreano	1430,16
Peso messicano	15,8943
Ringgit malese	3,9070
Dollaro neozelandese	1,5524
Peso filippino	53,587
Dollaro di Singapore	1,6157
Baht tailandese	38,718
Rand sudafricano	11,8722

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A04288

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 maggio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3135
Yen	129,89
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,862
Corona danese	7,4535
Lira Sterlina	0,84690
Fiorino ungherese	293,31
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7000
Zloty polacco	4,1361
Nuovo leu romeno	4,3123
Corona svedese	8,5402
Franco svizzero	1,2336
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5910
Kuna croata	7,5710
Rublo russo	40,9017
Lira turca	2,3570
Dollaro australiano	1,2873
Real brasiliano	2,6347
Dollaro canadese	1,3190
Yuan cinese	8,0665
Dollaro di Hong Kong	10,1934
Rupia indonesiana	12779,48
Shekel israeliano	4,6741
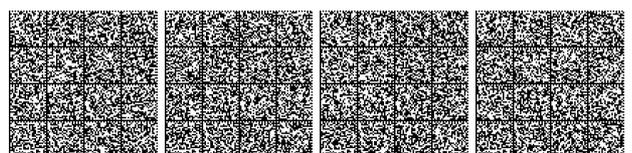
Rupia indiana	71,0930
Won sudcoreano	1421,55
Peso messicano	15,8073
Ringgit malese	3,8903
Dollaro neozelandese	1,5629
Peso filippino	53,520
Dollaro di Singapore	1,6138
Baht tailandese	38,551
Rand sudafricano	11,9058

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A04289

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 maggio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3142
Yen	129,80
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,792
Corona danese	7,4535
Lira Sterlina	0,84435
Fiorino ungherese	293,13
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7001
Zloty polacco	4,1262
Nuovo leu romeno	4,3253
Corona svedese	8,5395
Franco svizzero	1,2290
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5485
Kuna croata	7,5713
Rublo russo	40,9300
Lira turca	2,3583
Dollaro australiano	1,2858
Real brasiliano	2,6356
Dollaro canadese	1,3189
Yuan cinese	8,0572
Dollaro di Hong Kong	10,1977
Rupia indonesiana	12780,74
Shekel israeliano	4,6675
Rupia indiana	71,3360
Won sudcoreano	1434,42
Peso messicano	15,7546
Ringgit malese	3,9084
Dollaro neozelandese	1,5530
Peso filippino	53,669
Dollaro di Singapore	1,6144
Baht tailandese	38,664
Rand sudafricano	11,8038

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A04290

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Seponver» 50 mg/ml sospensione orale per ovini.

Provvedimento n. 306 del 18 aprile 2013

Medicinale veterinario, SEPONVER, 50 mg/ml sospensione orale per ovini.

Confezioni: Flacone da 1000 ml A.I.C. n. 102597010.

Titolare A.I.C: Eli Lilly Italia S.p.A. con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze) in Via Gramsci, 731/733 - C.F. 00426150488.

Oggetto: Variazione tipo IB C.I.z: Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo secondo una procedura conforme agli articoli 30 o 31 della direttiva 2001/83/CE od agli articoli 34 o 35 della direttiva 2001/82/CE (procedura di rinvio).

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica al punto la modifica al punto 4.11 «Tempi di attesa» del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto ed ai relativi paragrafi delle etichette e del foglietto illustrativo (relativamente al latte) come segue:

4.11 «Tempi di attesa»

Carne: 42 giorni

Non autorizzato per l'uso in pecore che producono latte per consumo umano nemmeno durante il periodo di asciutta. Non utilizzare entro 1 anno prima del primo parto in pecore destinate a produrre latte per consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati secondo quanto disposto dal decreto 14 dicembre 2012 (entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 10 gennaio 2013).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04186

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prilben Vet» 20 mg compresse per cani.

Provvedimento n. 316 del 23 aprile 2013

Medicinale veterinario PRILBEN VET 20 mg compresse per cani.

Confezioni:

Scatola con 1 blister da 14 compresse - A.I.C. n. 103930057;

Scatola con 2 blisters da 14 compresse - A.I.C. n. 103930069;

Scatola con 4 blisters da 14 compresse - A.I.C. n. 103930071;

Scatola con 10 blisters da 14 compresse - A.I.C. n. 103930083.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0179/002/IB/005 Titolare A.I.C: Chemo Iberica S.A. con sede in Gran Via Carlos III 98-7ª - 08028 Barcellona (Spagna).

Oggetto: Variazione tipo IB - Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita.

È autorizzata, per le confezioni indicate in oggetto l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da: 18 mesi, come attualmente autorizzato a: 3 anni.

Pertanto la validità del medicinale in oggetto ora autorizzata è la seguente:

Medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità della compressa dimezzata: 24 ore.

Riporre nel blister le compresse dimezzate.

Il blister deve essere reinserito nella scatola cartone.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A04187

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Boroflox» 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Decreto n. 50 del 24 aprile 2013
Medicinale veterinario BOROFLOX 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Titolare A.I.C.: ditta Norbrook Laboratories Ltd con sede in Station Work, Newry, Count Down, Irlanda del Nord.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina Norbrook Laboratories Ltd con sede in Station Work, Newry, Count Down, Irlanda del Nord.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 104450010;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104450022;

flacone da 60 ml - A.I.C. n. 104450034;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104450046;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104450059;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 104450061.

Procedura decentrata n. IE/V/0296/001/DC

Composizione:

1 ml contiene:

principio attivo: marbofloxacina 100,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini e suini.

Indicazioni terapeutiche:

Bovini: trattamento di infezioni respiratorie causate da ceppi sensibili di Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica e Mycoplasma bovis. Trattamento della mastite acuta causata da ceppi di Escherichia coli sensibili alla marbofloxacinan durante il periodo della lattazione.

Suini: trattamento della sindrome mastite-agalassia (sindrome da disgalassia post-partum (PDS) causata da ceppi batterici sensibili alla marbofloxacina.

Tempo di attesa:

bovini:

carne e visceri: 6 giorni;

latte: 36 ore;

suini:

carne: 4 giorni.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 12 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non riperibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: immediata.

13A04188

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Renegade 1,5% Pour-On Long Acting».

Provvedimento n. 292 del 17 aprile 2013

Medicinale veterinario RENEGADE 1,5% POUR-ON LONG ACTING 15 mg/ml soluzione per pour-on per bovini, nelle confezioni:

Flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102498019;

Flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102498021.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina - Via Isonzo, 71 - codice fiscale n. 01781570591.

Oggetto:

Variazione tipo IB: sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito: sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti, del controllo dei lotti e dell'imballaggio secondario per i medicinali non sterili.

Variazione consequenziale di tipo IA: sostituzione del sito responsabile del rilascio, compreso il controllo, dei lotti del prodotto finito.

Si autorizzano le variazioni tipo IB e tipo IA del medicinale veterinario indicato in oggetto concernenti il trasferimento di tutte le fasi del processo produttivo compreso il controllo ed il rilascio dei lotti, presso l'officina di produzione Zoetis Manufacturing Italia S.r.l. sito in Via F. Gorgone, s.n.c. - 95121 Catania, in sostituzione del sito produttivo attualmente autorizzato BASF Limited sito in Widnes, Cheshire WA8 8TJ - Regno Unito.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04189
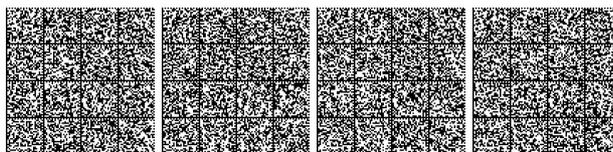
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Raldon» 120 mg/g.

Provvedimento n. 283 del 16 aprile 2013

Medicinale veterinario RALDON 120 mg/g soluzione per uso in acqua da bere per vitelli, suinetti fino a 35 kg di peso, polli da carne, galline ovaiole, tacchini, conigli:

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 102453014;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102453026;

vescica da 5 kg - A.I.C. n. 102453038.

Oggetto: revisione (D.M. 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa per le specie polli da carne e tacchini.

Titolare A.I.C.: DOX-AL ITALIA S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Largo Donegani, 2 - codice fiscale n. 02117690152.

È autorizzata, a seguito di revisione, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica dei seguenti tempi di attesa:

polli da carne: Carne e visceri da 2 giorni a 1 giorno;

tacchini: Carne e visceri da 2 giorni a 1 giorno.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

vitelli: Carne e visceri: 7 giorni;

suinetti fino a 35 kg di peso: Carne e visceri: 7 giorni;

conigli: Carne e visceri: 5 giorni;

polli da carne: Carne e visceri: 1 giorno;

tacchini: Carne e visceri: 1 giorno;

galline ovaiole - uova: 5 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04190

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Bio-Vac SGP695» liofilizzato per sospensione orale per polli.

Decreto n. 47 del 22 aprile 2013

Medicinale veterinario ad azione immunologica «BIO-VAC SGP695» liofilizzato per sospensione orale per polli.

Titolare A.I.C.:

Fatro S.p.A. con sede in via Emilia 285 - 40064 Ozzano Emilia (BO) Codice fiscale n. 01125080372;

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento della società titolare dell'A.I.C. con sede in via Emilia 285 - 40064 Ozzano Emilia (BO);

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 104554011;

flacone da 2500 dosi - A.I.C. n. 104554023;

confezione da 10 flaconi da 1000 dosi (10000 dosi) - A.I.C. n. 104554035;

confezione da 10 flaconi da 2500 dosi (25000 dosi) - A.I.C. n. 104554047.

Composizione

Principio attivo

Una dose contiene:

Colture di Salmonella gallinarum/pullorum ceppo attenuato SGP695AV min. $2x10^8$UFC*, max. $1x10^9$UFC.

*Unità Formanti Colonia.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: pollo (pollastra).

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva di pollastre al fine di ridurre la mortalità, i sintomi, le lesioni ed il calo di ovodeposizione dovuti a tifosi aviare (da Salmonella gallinarum) e per ridurre l'infezione e la persistenza negli organi interni ed ovaio di Salmonella enteritidis.

L'immunità inizia 3 settimane dopo la singola vaccinazione e si mantiene, nei confronti di S.gallinarum, per almeno 3 mesi dopo l'applicazione dello schema vaccinale di base. La durata dell'immunità nei confronti dell'infezione degli organi interni e ovaio da parte di S. Enteritidis non è stata dimostrata;

Tempi di attesa: zero giorni;

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 12 mesi.

Una volta ricostituito il vaccino deve essere utilizzato entro 3 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04191

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-114) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
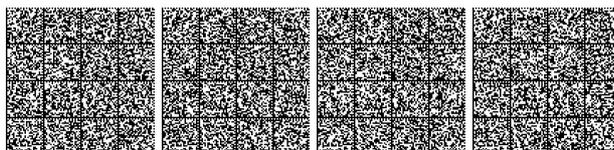
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00